

Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

Art. 57

(Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è necessaria la SCIA di cui all'articolo 56, comma 1, per:

- a)** la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pubblicazioni di rispettiva pertinenza;
- b)** la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c)** la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali e delle riviste da esse editi;
- d)** la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e)** la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f)** la vendita in strutture ricettive quando a servizio dei clienti;
- g)** la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 19/2016